Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai



A tutti gli intermediari finanziari affiliati all'OAD FSA/FSN

Bollettino d'informazione 3/2014

Dicembre 2014

Nuovi regolamenti

Gentili Colleghe, egregi Colleghi, Gentili Signore, egregi Signori,

come preannunciatovi nell'ultimo bollettino d'informazione 2/2014, nel corso di quest'anno ci rivolgiamo ancora una volta a voi.

In passato si è palesata la necessità di rielaborare i quattro regolamenti dell'OAD FSA/FSN. La nostra organizzazione intende semplificare i processi decisionali, rinunciare a un procedimento nei casi bagatellari e poter evadere con maggior rapidità le procedure disciplinari. Da un lato, queste misure si prefiggono di incrementare l'efficienza e contenere i costi e, dall'altro, di tenere in considerazione le direttive della FINMA. È in conformità a questo contesto che l'OAD ha integralmente rielaborato i suoi regolamenti. I medesimi entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Il periodo di transizione è di 3 mesi e si protrarrà pertanto fino al 31 marzo 2015.

In allegato trovate il nuovo stato Statuto e il nuovo Regolamento, in tedesco, francese e italiano. La nuova Ordinanza di procedura e il nuovo Regolamento del tribunale arbitrale sono purtroppo per ora allegati solo nella versione in lingua tedesca. La versione in lingua francese e in lingua italiana dell'Ordinanza di procedura e del Regolamento del tribunale arbitrale potranno essere consultate, all'incirca da metà gennaio 2015, alla nostra homepage www.sro-sav-snv.ch, alla rubrica "Regolamenti". Vi consigliamo di esaminare approfonditamente i nuovi documenti.

Le principali modifiche sono le seguenti:

1. Statuto

1.1. Persone annunciate (art. 5 Statuto)

Le persone fisiche che esercitano presso un socio un'attività soggetta al controllo devono essere notificate all'OAD ed è loro conferito lo statuto di "persona annunciata". La persona annunciata è sempre attribuita a un socio determinato, il quale risponde per il rispetto delle norme da parte della persona annunciata. In caso di violazione dei regolamenti, la procedura è condotta nei confronti del socio al quale la persona annunciata è attribuita.

Bollettino d'informazione 3/2014 Pagina 2 di 4

1.2. Nuova struttura degli organi (art. 26 Statuto)

Il precedente organo del comitato è stato abolito. Il precedente ufficio presidenziale composto da 5 membri assurge a nuovo "comitato" ed è preposto alla conduzione delle attività dell'OAD.

1.3. Commissione disciplinare permanente (art. 39 Statuto)

La precedente commissione disciplinare, composta ad hoc dai membri di comitato, è sostituita da una commissione disciplinare permanente, composta da 7 membri provenienti da tutte e tre le regioni linguistiche.

1.4. Misure di sorveglianza (art. 44 e 46 Statuto)

Le misure di sorveglianza potranno essere adottate per il ripristino della situazione di diritto, segnatamente sia al di fuori di una procedura (da parte del comitato), sia nell'ambito di una procedura disciplinare (da parte del presidente o della commissione disciplinare). L'OAD potrà così imporre al membro condizioni di natura personale o organizzativa, oppure esigere un rendiconto su determinati eventi.

1.5. Termine di prescrizione (art. 47 Statuto)

Il termine di prescrizione per le violazioni delle disposizioni della LRD e delle norme dell'OAD sarà di 10 anni e non più di 5 anni come finora. Se prima della decorrenza del termine di prescrizione è disposta l'esecuzione di un controllo particolare o l'apertura di una procedura vertente sulla violazione in esame, la prescrizione non interviene. Tale modifica si è resa necessaria poiché, a dipendenza delle circostanze, possono trascorrere degli anni finché si scopre una violazione dei regolamenti.

2. Regolamento

2.1. Tassa di diffida in caso d'inoltro tardivo dei rapporti annuali (art. 15 cpv. 4 Regolamento)

Se un IF non inoltra il rapporto annuale per tempo, ossia entro il 15 febbraio, sarà in futuro riscossa una tassa di diffida di CHF 150.00. Il segretariato generale si vede purtroppo confrontato ogni anno all'invio di numerose diffide e, di conseguenza, a un ingente dispendio a livello di tempo e di spese.

2.2. Dichiarazione dei campi d'attività degli IF per l'anno di riferimento (art. 16 lett. d Regolamento)

Il nuovo rapporto annuale da fornire all'OAD conterrà un complemento richiesto dalla FINMA. L'IF dovrà pertanto dichiarare in futuro in quale campo egli è prevalentemente attivo **quale IF**. Secondo la FINMA tale informazione costituisce un elemento centrale per la valutazione del rischio. Vi abbiamo già fatto pervenire il corrispondente formulario unitamente al bollettino d'informazione 2/2014, oltre ad avervi comunicato il link per poter scaricare il medesimo.

2.3. Relazioni d'affari e transazioni che presentano un rischio accresciuto (art. 41, 42 e 54 Regolamento)

D'ora in poi, ogni intermediario finanziario (indipendentemente dal numero delle relazioni d'affari, dalle dimensioni del suo studio, ecc.) nel suo regolamento interno non potrà limitarsi a fissare i criteri volti a definire quando le **transazioni** devono essere considerate come presentanti un rischio accresciuto, ma dovrà anche fissare i criteri volti a definire quando una **relazione d'affari** rappresenta un rischio accresciuto.

Bollettino d'informazione 3/2014 Pagina 3 di 4

2.4. Formazione di base (art. 55 Regolamento)

Le disposizioni concernenti l'obbligo di formazione sono state formulate con maggior chiarezza e completate. Ora è esplicitamente stabilito che anche le persone annunciate devono frequentare personalmente il corso di base della durata di un giorno organizzato dall'OAD. Troverete inoltre una nuova scheda informativa "Formazione" alla nostra homepage.

2.5. Comunicazioni all'MROS (art. 60 Regolamento)

La vecchia disposizione ai sensi della quale l'obbligo di comunicazione all'MROS decadeva qualora la fattispecie complessiva soggetta all'obbligo di comunicazione fosse già nota alle autorità di perseguimento penale o all'MROS è stata stralciata su richiesta della FINMA. Ora l'obbligo di comunicazione decade solo se nella fattispecie in questione è stata aperta una procedura penale e la fattispecie complessiva soggetta all'obbligo di comunicazione è già nota alle autorità di perseguimento penale o all'MROS.

3. Ordinanza di procedura

3.1. Casi bagatellari (art. 3 cpv. 2 Ordinanza di procedura, art. 45 cpv. 2 Statuto)

Nel caso di violazioni lievi dello Statuto e o del Regolamento (ad es. inoltro tardivo del rapporto annuale, mancata frequentazione dell'evento di formazione prescritto, ecc.), l'OAD può prescindere dall'avvio di una procedura disciplinare e, in luogo di ciò, il presidente può ammonire l'IF senza richiedere una presa di posizione preventiva e accollando le spese all'interessato. Entro 30 giorni il membro può interporre ricorso contro l'ammonimento; il presidente deve allora aprire la procedura. Questa modifica è finalizzata all'economia processuale.

3.2. Rinuncia alle motivazioni (art. 11 cpv. 6 Ordinanza di procedura)

Le ordinanze e le decisioni del presidente possono essere notificate solo nel dispositivo ed emanate senza motivazione. Anche la commissione disciplinare può rinunciare a motivare le sue decisioni. In entrambi i casi, l'IF può ovviamente richiedere una motivazione.

4. Regolamento del tribunale arbitrale

4.1. Anticipo di spese al tribunale arbitrale (art. 13 cpv. 2 Regolamento del tribunale arbitrale)

Gli anticipi spese saranno in futuro riscossi in uno stadio della procedura meno avanzato. L'IF sarà tenuto a corrispondere al tribunale arbitrale un primo anticipo spese di CHF 5'000.00 già unitamente al memoriale di ricorso.

4.2. Arbitro monocratico invece del collegio di tre arbitri (art. 17 e 18 Regolamento del tribunale arbitrale)

L'IF avrà in futuro la possibilità di richiedere che una procedura disciplinare non sia più trattata da un collegio di tre arbitri, ma da un arbitro monocratico. Ciò è finalizzato, nell'interesse delle parti, alla riduzione dei costi e all'accelerazione della procedura.

Qualora abbiate delle domande, il Segretariato generale è volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti
OAD FSA/FSN
Christian Lippuner, incaricato dell'informazione

Bollettino d'informazione 3/2014 Pagina 4 di 4

Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, tel.: 031 313 06 00

Tedesco: RA lic. iur. Christian Lippuner, lippuner@advolippuner.ch, tel.: 071 227 11 30

Francese: Me Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, tel.: 022 761 66 66

Italiano: Avv. Dr. Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, tel.: 091 825 15 52